



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

**Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
EDUCATION STUDIES**

Classe L-19 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Scienze dell'educazione afferisce alla Classe L/19 – Scienze dell'educazione e della formazione delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

**Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio
Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo.

Si richiede inoltre un'adeguata preparazione di base in: comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico.

La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di laurea.

Gli eventuali obblighi formativi (OFA) derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal predetto Regolamento.

Modalità di ammissione

La Laurea triennale adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici nel relativo bando di concorso. Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC- SU.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI.

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) è condizionata al conseguimento di una posizione utile nella graduatoria di merito derivante dal punteggio ottenuto nel TOLC, esclusa la sezione di conoscenza della lingua inglese, in funzione del numero



programmato di posti disponibili. La verifica della preparazione iniziale si considera assolta per gli studenti che conseguono un punteggio soglia secondo le modalità definite nel bando. Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea indicata nel bando è comunque possibile immatricolarsi, previo collocamento utile in graduatoria, ma verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028.

Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso, in allegato, prevede l'articolazione in curricula.

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio. Lo studente, al secondo anno di corso, potrà chiedere di variare il curriculum in fase di presentazione del piano di studio individuale per l'anno successivo. Le variazioni saranno approvate in misura pari al numero di abbandoni al primo anno per ciascun curriculum e in base all'esito della graduatoria TOLC dei richiedenti.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono lezioni ed esercitazioni linguistiche anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa viene attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

Per i laboratori 1 CFU corrisponde a 9 ore in aula e mediamente 16 ore di studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Le lezioni non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Le attività laboratoriali prevedono l'obbligo di presenza (con una percentuale minima del 75% di presenze) o comunque lo svolgimento di un compito/elaborato specifico da parte dello studente.



I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Il corso non prevede propedeuticità fra gli esami.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione del relativo numero di CFU, previsto dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.



Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale. Se previsto dal piano di studi, lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento avviene con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale **Caratteristiche della prova finale**

La prova finale si svolge in forma di sintetico elaborato scritto o ipermediale, che può avere per oggetto la recensione, l'analisi comparativa di saggi o volumi scientifici, il progetto di ricerca, lo studio di caso, su temi incontrati durante l'intero percorso formativo. I criteri di giudizio della prova finale sono: la coerenza tra le conoscenze teoriche e la loro applicazione, l'autonomia culturale e la capacità di elaborazione astratta dell'esperienza personale. La valutazione della prova finale concorre insieme alla valutazione dell'intero percorso di studi alla determinazione del punteggio di laurea.

Vengono organizzati periodici laboratori metodologici tenuti da docenti del CdS e da collaboratori esterni, coordinati dal Presidente del Corso di studio per orientare gli studenti nella stesura della prova finale, inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore, la costruzione del disegno di ricerca, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici e bibliografici, le tecniche di scrittura e di presentazione in pubblico del lavoro svolto.

In collaborazione con la Biblioteca di Ateneo vengono organizzati regolari e periodici seminari per gli studenti, tenuti dagli operatori specializzati dei servizi bibliotecari, per l'uso degli strumenti telematici per la ricerca bibliografica e la gestione delle bibliografie.



Modalità di svolgimento della prova finale

La Prova finale del corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio, nella quale mostrare il possesso delle conoscenze apprese e la capacità di un orientamento critico nei confronti dei fondamenti istituzionali e scientifici del campo problematico all'interno del quale si è deciso di sostenerla. È svolta dalle studentesse e dagli studenti sotto la supervisione di un/una docente tutore.

A puro titolo esemplificativo e orientativo può rientrare in una delle seguenti tipologie:

- recensione critica di libri;
- traduzione con adeguato commento critico di articoli in lingua straniera;
- bibliografia critica ragionata su un determinato tema;
- analisi di strumenti di indagine (ad esempio test, guide di osservazione, questionari, schede ecc.), comprensiva della letteratura critica di riferimento e delle applicazioni concrete;
- rilettura critica documentata della relazione redatta e consegnata in sede di conclusione del tirocinio formativo;
- saggio pubblicabile su una rivista.

L'elaborato di prova finale è in lingua italiana. E' possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente relatore. Se redatta in lingua straniera, la prova finale dovrà essere corredata da un riassunto in lingua italiana. L'elaborato di prova finale deve essere svolto in un numero di battute compreso tra 40 mila caratteri e 100 mila caratteri.

L'esame di laurea per la Laurea triennale consiste in una valutazione della relazione finale da parte di una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento e in una proclamazione collettiva.

Il punteggio attribuibile alle Prove finali triennali è così modulato:

- massimo quattro punti per la valutazione dell'elaborato da parte del/la docente relatore/relatrice;
- un punto ulteriore per gli studenti che conseguono la laurea in corso, quale valutazione positiva dell'intero percorso di studi;
- la lode, anche in presenza del punteggio massimo, è da conferirsi soltanto nel caso di alta qualità metodologica e scientifica della prova finale.
-

La commissione che valuta la discussione individuale della prova finale è composta da tre membri tra i docenti di I – II fascia e ricercatori afferenti ai corsi di laurea triennale di cui uno nominato Presidente dal Direttore del Dipartimento nell'atto di nomina della commissione. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

La commissione per la proclamazione è presieduta dal Presidente del Corso di studio o suo delegato e da docenti scelti tra i professori di I – II fascia o ricercatori afferenti al corso di laurea in Scienze dell'Educazione.

Ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato (diploma supplement) che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.